

La segregazione

## Sì all' ipoteca sul fondo patrimoniale

Aggredibilità dei **creditori** possibile con debiti connessi alla famiglia

La Ctr Lombardia (sezione Brescia) è intervenuta sulla delicata questione dell' aggredibilità del fondo patrimoniale, istituto disciplinato dal **Codice** civile (articoli 167-176) al fine di destinare «**beni**, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di **credito**, a fra fronte ai bisogni della famiglia».

Il tema più delicato è dato dall' interpretazione dell' articolo 170 secondo cui «l' **esecuzione** sui **beni** del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il **creditore** conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». In questo caso l' iscrizione di ipoteca su immobili inseriti in un fondo patrimoniale può essere effettuata? I debiti (nel caso di specie **fiscali**), contratti nell' attività lavorativa, sono da considerarsi legati ai bisogni familiari? (permettendo l' aggredibilità al fondo?).

Tali quesiti hanno trovato risposta da parte dei giudici nella sentenza 902/25/2018.

Il caso trattato è riferito a una ipoteca iscritta su un immobile conferito in un fondo patrimoniale. I debiti **fiscali**, alla **base** dell' iscrizione medesima, risultano essere stati contratti nell' **esercizio** dell' attività imprenditoriale di una Sas (dalla sentenza si evince che il fondo è in capo all' accomandatario di tale società).

I giudici, in prima battuta, affrontano il tema della legittimità dell' iscrizione ipotecaria. A tale riguardo, la posizione è chiara: l' iscrizione di ipoteca, non essendo atto della fase di **esecuzione**, avendo finalità conservative ed essendo pertanto priva di effetto spoliativo, rappresenta un mero strumento cautelare posto a garanzia del **credito**. «Nulla osta pertanto a che un **bene** facente parte del fondo patrimoniale sia sottoposto a ipoteca, fermo restando che nella permanenza del fondo patrimoniale non sono possibili il pignoramento o altre azioni esecutive pregiudizievoli. La posizione pare in linea con la Cassazione 8881/2018.

Circa la difendibilità del fondo dall' aggressione di **creditori** (nel caso di specie, l' **agenzia** della **Riscossione**) per debiti tributari sorti nell' attività d' **impresa**, la Ctr ritiene insufficiente il richiamo all' origine del **debito** tributario, riferito alla società in accomandita semplice, in quanto - in linea con la Cassazione (23876/15) - «il solo fatto che il **debito** sia sorto nell' **esercizio** dell' **impresa** non è idoneo a escludere, in via di principio, che il **debito** si possa dire contratto per soddisfare tali bisogni».

Infine, a parere dello scrivente, al fine di non tradire la **ratio** normativa e la funzione che il legislatore ha



voluto attribuire al fondo l' assunto andrebbe limitato ai soli casi in cui sussista una inerenza immediata e diretta tra crediti e bisogni della famiglia, evitando di prendere in considerazione qualsiasi legame **indiretto** e potenziale. In tal senso si è peraltro già espressa la Ctp Milano (sentenza 437/2010).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Enrico Holzmueller*